

L'Ecofin del 15 settembre presenterà una proposta di normativa

Sede estera al restyling

Stabile organizzazione dai nuovi confini

DI FRANCESCO SPURIO E
MARIA TERESA CARABELLI

Verso una nuova definizione di stabile organizzazione in Europa. Il legislatore europeo potrebbe, infatti, rivedere il concetto di stabile per contrastare l'utilizzo di schemi elusivi adottati dai gruppi multinazionali e in particolare di quelli che operano nel settore del digitale. Al prossimo vertice dell'Ecofin del 15 settembre, che si terrà a Tallin (capitale dell'Estonia), Francia e Germania porteranno una proposta comune per la tassazione dell'economia digitale che dovrebbe essere poi discussa a dicembre dal Consiglio europeo.

Se formalmente la tassazione dei colossi del web non è necessariamente legata alla configurazione di una stabile organizzazione senza questa è difficile per le amministrazioni fiscali imporre a soggetti non residenti il versamento

L'Italia ha deciso di non applicare l'articolo 12 della Convenzione relativo all'elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione

delle imposte. Come sottolineato in un recente rapporto dell'ufficio parlamentare di bilancio (Upb) l'elusione fiscale aggressiva delle grandi multinazionali del web e la concorrenza fiscale «dannosa» tra i vari sistemi tributari nazionali stanno contribuendo a spostare la base imponibile di queste imprese nei paesi a fiscalità privilegiata determinando un problema politico assai sentito in Europa per la ripartizione del gettito tra i diversi paesi.

Sul fronte europeo e sui lavori dell'Ecofin futuro è da evidenziare però che le misure di carattere fiscale devono essere approvate all'unanimità da tutti i paesi membri e quindi la posizione comune dei due maggiori paesi dell'Europa non è garanzia di approvazione da parte del Consiglio.

Sul concetto di stabile organizzazione l'Ocse, tramite il progetto Beps (Base erosion and profit shifting) lanciato dal G20 nel corso del 2012, era convinta di essere giunta ad un punto di vista comune tra i vari stati che portasse ad un approccio condiviso dalle varie amministrazioni che portasse all'eliminazione degli schemi fiscali aggressivi

Olanda, Svizzera e Uk snodo per i centri offshore

Il 47% dei soldi destinati ai paradisi offshore passano per i centri finanziari di: Olanda, Regno Unito, Svizzera, Singapore e Irlanda. Questo quanto emerge dallo studio «Uncovering offshore financial centers: conduits and sinks in the global corporate ownership network» (scoprire i centri finanziari offshore), pubblicato dall'Università di Amsterdam.

Il Regno Unito viene usato da tramite per inviare i soldi alle Bermuda, alle Isole Vergini, alle Isole Cayman, in Lussemburgo e nel Jersey. L'Olanda, invece, è il pit stop per le mete del Lussemburgo, delle Bermuda, di Cipro e di Curaçao. Andando avanti con gli altri paesi, la Svizzera viene usata per spostare i soldi prevalentemente nel Jersey, l'Irlanda risulta essere il paese preferito dal Giappone per muovere i fondi verso il Lussemburgo, e Cipro è l'autogrill dei russi per spostare i soldi alle Isole Vergini. I ricercatori sono giunti a questi risultati analizzando i flussi finanziari dei singoli paesi in questione. Nel dettaglio si sono andati a confrontare lo spostamento di denaro verso l'esterno e le capacità economiche del paese. L'Olanda, per esempio, ha evidenziato come abbia realizzato transazioni esterne pari a 740 miliardi di euro, mentre, secondo le sue capacità economiche avrebbe potuto «esternalizzare» solo 380 miliardi di euro. Viene dunque evidenziato come ci sia un surplus di venti volte superiore rispetto alle capacità economiche del paese. Lo stesso ragionamento è stato fatto per gli altri quattro paesi conduttori di denaro. Oltre ad avere accesso a riflettore sui paesi che fungono da tramite, il paper si è focalizzato anche su quelle giurisdizioni che vengo definite centri offshore. I ricercatori hanno definito questi come tutte quei paesi che offrono vantaggi fiscali alle società non residenti rispetto alle locali. Stando alla definizione i ricercatori hanno stilato una lista di 24 centri offshore. Nel dettaglio questi sono: Isole Vergini, Taiwan, Jersey, Bermuda, Cayman, Samoa, Lichtenstein, Curaçao, le isole Marshall, Malta, Mauritius, Lussemburgo, Nauru, Cipro, Seychelles, Bahamas, Belize, Gibilterra, Anguilla, Liberia, St. Vincent e Granadines, Guyana, Hong Kong e Monaco. Le conclusioni a cui giungono i ricercatori è che per cercare di ostacolare i centri offshore bisogna agire sui centri finanziari delle cinque giurisdizioni che fungono da paesi tramite.

utilizzati dalle multinazionali. Tuttavia tale convinzione si è scontrata con l'operato concreto dei singoli stati che in sede di sottoscrizione della Convenzione multilaterale,



lo scorso giugno, hanno posto più di una riserva andando a ridurre l'efficacia dello strumento che doveva portare all'adozione, in modo automatico, dei principi Beps in tutti le amministrazioni coinvolte. Per esempio, l'Italia ha deciso di non applicare l'articolo 12 della Convenzione relativo all'elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso commissionari arrangements e strategie

simili e l'articolo 14 relativo alla suddivisione dei contratti che possano portare a superare il periodo di tempo dopo il quale progetti o attività specifiche costituiscono una stabile organizzazione.

In tale (confuso) contesto si è inserita la recente sentenza del tribunale amministrativo francese, emessa lo scorso 12 luglio 2017, che Google France non è la stabile organizzazione francese della consociata irlandese Google Ireland Limited. Sulla base di un'analisi approfondita delle clausole contrattuali e dei comportamenti effettivamente posti in essere dalla società francese i giudici sono giunti ad affermare da un lato l'assenza del requisito di indipendenza della società francese ma dall'altro che le azioni poste in essere dalla stessa non sono in grado di vincolare la società irlandese disconoscendo di fatto la contestazione dell'amministrazione fiscale francese di stabile organizzazione occulta.

© Riproduzione riservata

Australia su Google

Facebook, Apple, Google e Microsoft messe sotto torchio dalle autorità fiscali australiane.

Le indagini, secondo quanto riporta il quotidiano australiano *Sydney Morning*, hanno rilevato come le quattro società americane abbiano spostato al di fuori dell'Australia la maggior parte delle loro entrate.

Destinazione: i paradisi fiscali.

Il vicepresidente della Microsoft per quanto riguarda l'area fiscale, Daniel Goff, ha dichiarato che parte degli 1,8 miliardi di dollari, di ricavi australiani, sono stati spostati in Singapore e in Irlanda per finanziare la ricerca e lo sviluppo.

Il vicepresidente dell'area fiscale di Facebook, Ted Price, ha invece dichiarato come le autorità fiscali australiane stiano, ancora, facendo controlli sulla società statunitense per tutti gli anni che questa è stata presente in Australia.

Nel dettaglio si stanno analizzando le entrate pubblicitarie e il fatto che Facebook ha pagato al governo australiano 3,4 miliardi di dollari in tasse quando le sue entrate sono passate da 33,5 a 327 miliardi di dollari in 12 mesi.

Facebook, secondo le indagini fiscali, avrebbe spostato la maggior parte dei ricavi australiani in Irlanda grazie a una tassazione più favorevole.

Il responsabile fiscale di Google ha infine dichiarato alla commissione di inchiesta che il colosso americano ha aperto sedi, nei paradisi fiscali, Singapore, Irlanda e Bermuda perché aveva bisogno di dipendenti che parlassero diverse lingue per potersi connettere con gli inserzionisti di tutte le regioni europee.

Giorgia
acione Di Bello

© Riproduzione riservata

ELUSIONE

I costi troppo alti contestabili

DI DEBORA ALBERICI

Elusione o no, anche dopo la riforma fiscale del 2015, l'Agenzia delle entrate può comunque entrare a gamba tesa nella gestione delle imprese contestando dei costi troppo alti, rintracciati nelle indagini bancarie, anche se approvati dal consiglio di amministrazione.

È quanto si evince dall'ordinanza n. 20303 depositata ieri dalla Corte di cassazione.

In particolare la sesta sezione civile ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate contro un contribuente che non aveva risposto ai questionari e che aveva deciso per la sua attività costi troppo alti. Costi che lo stesso ufficio aveva etichettato come «incongrui», negando così la deduzione.

L'accertamento per il recupero delle maggiori imposte, scattato a seguito delle verifiche sui conti correnti bancari, era stato annullato dalla Ctp con decisione poi confermata dalla Ctr dell'Emilia-Romagna e oggi ribaltata in sede di legittimità.

Gli Ermellini hanno motivato la decisione ricordando che «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'onere della prova dei presupposti dei costi e oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del dpr n. 597 del 1973 e del dpr n. 598 del 1973, che del dpr n. 917 del 1986, incombe al contribuente; inoltre, poiché nei poteri dell'amministrazione finanziaria in sede di accertamento rientra la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, con negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa, l'onere della prova dell'inerenza dei costi, gravante sul contribuente, ha ad oggetto anche la congruità dei medesimi».



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti